

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO

DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA FORESTALE

(Legge regionale 21.03.2000, n. 39 e D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R)

INDICE

[Art. 1](#) - *Oggetto e ambito di applicazione*

[Art. 2](#) - *Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni*

[Art. 3](#) - *Documentazione necessaria per l'istruttoria e limiti di applicazione di specifiche procedure*

[Art. 4](#) - *Procedimenti amministrativi*

[Art. 5](#) - *Validità, sospensione dei lavori, revoca dell'autorizzazione, danno e ripristino*

[Art. 6](#) - *Depositi cauzionali e rimboschimenti compensativi*

[Art. 7](#) - *Varianti*

[Art. 8](#) - *Determinazione della superficie territoriale ammessa annualmente al taglio*

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. - Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata Legge forestale, disciplina i procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale, in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale della Toscana.
2. - Il presente regolamento disciplina in particolare i procedimenti amministrativi relativi ad autorizzazioni, dichiarazioni di taglio e di inizio lavori ed a provvedimenti prescrittivi previsti dal Titolo II e dal Titolo III Capo II del Regolamento forestale della Toscana. Il presente regolamento disciplina inoltre i procedimenti di approvazione dei piani di gestione e dei tagli di cui all'art. 48 della Legge forestale e dei piani di coltura di cui all'art. 67 della stessa legge nonché i provvedimenti prescrittivi di cui allo stesso articolo 67 e all'art. 85 commi 1, 2 e 3 della Legge forestale.
3. - La Provincia di Lucca, nell'ambito del rapporto di impiego stabilito dal D.P.R. 15.01.1972 n.11 e dal D.P.R. 24.07.1977 n.616 e disciplinato dalla vigente convenzione stipulata tra la Regione Toscana ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste D.G.R. n° 2685/82 nonché dall'intesa stipulata il 18/9/2003 tra Regione Toscana, Corpo Forestale dello Stato e U.N.C.E.M., si avvale della collaborazione tecnica del Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento dei procedimenti di cui al comma 2. La trasmissione e la consultazione della documentazione avviene di norma con le procedure del sistema informativo regionale di ARTEA, fatte salve diverse procedure concordate per la documentazione non disponibile in formato elettronico nonché per gli eventuali casi di indisponibilità del sistema informativo.
4. - Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 comma 4 della Legge forestale della Toscana e i provvedimenti di carattere generale e gli atti di cui all'art. 5 del Regolamento forestale della Toscana sono adottati dai competenti organi ed uffici della Provincia che possono, a tal fine, richiedere un parere tecnico non vincolante al Corpo Forestale dello Stato.
5. - Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione.
6. - Il presente regolamento si applica al seguente territorio:
comuni di Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massarosa, Altopascio, Montecarlo, Porcari, Capannori e Lucca (per questi ultimi due comuni sono escluse le frange classificate territorio montano la cui competenza è della Comunità montana Zona "N"-Area Lucchese come stabilito da apposita convenzione tra la Provincia di Lucca e la stessa Comunità Montana).

Art. 2

Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. - Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni sono presentate :

- a) dai soggetti indicati all'art.6, comma 2, del Regolamento forestale della Toscana per gli interventi di cui al Titolo II dello stesso Regolamento ed all'art. 67 della Legge Forestale
- b) dai soggetti indicati all'art. 71, comma 1, del Regolamento forestale della Toscana per tutti gli altri interventi.

2. - Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 ed all'articolo 71 del Regolamento forestale della Toscana, le domande di autorizzazione e le dichiarazioni, al fine di consentirne la gestione tramite il sistema informativo regionale di A.R.T.E.A., devono essere presentate esclusivamente utilizzando i moduli di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per eventuali adeguamenti alle esigenze emergenti nei rapporti con gli utenti, la modulistica di cui all'allegato A può essere modificata od integrata con motivato provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura e Foreste.

Tale modulistica verrà comunque aggiornata per consentire gli adeguamenti tecnici richiesti dal gestore del sistema informativo A.R.T.E.A..

3. - Le domande di autorizzazione devono essere presentate sull'apposito modulo in originale bollato in valore corrente e corredate della documentazione prevista dalla Legge forestale, dal Regolamento forestale della Toscana e dal presente Regolamento procedurale; tutta la documentazione tecnica da allegare deve pervenire in originale più due copie; in alternativa i documenti tecnici in formato elettronico potranno essere consegnati su unico CD-Rom. La domanda e la relativa documentazione devono essere recapitate a mano o mediante raccomandata postale al seguente indirizzo:

Provincia di Lucca – Servizio Agricoltura e Foreste, Piazza Napoleone, 55100 Lucca.

4. - Le domande di approvazione dei piani di gestione o dei tagli o di coltura sono presentate al suddetto ufficio in carta bollata di valore corrente, corredate della documentazione richiesta dalla Legge forestale, dal Regolamento forestale della Toscana e dal presente Regolamento procedurale; tutta la documentazione tecnica da allegare deve pervenire in originale più due copie; in alternativa i documenti tecnici in formato elettronico potranno essere consegnati su unico CD-Rom.

5. - Le dichiarazioni, di taglio o di inizio lavori, devono essere presentate sull'apposito modulo in originale e corredate della documentazione prevista dalla Legge forestale, dal Regolamento forestale della Toscana e dal presente Regolamento procedurale; tutta la documentazione da allegare deve pervenire in originale più due copie; in alternativa i documenti tecnici in formato elettronico potranno essere consegnati su unico CD-Rom. La dichiarazione e la relativa documentazione devono essere recapitate a mano o mediante raccomandata postale al seguente indirizzo:

Provincia di Lucca – Servizio Agricoltura e Foreste, Piazza Napoleone, 55100 Lucca.

6. - L'ufficio di cui ai comma 3 e 4 rende noti gli orari di ricevimento per il pubblico nonché l'eventuale possibilità di procedere all'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni a seguito dell'attivazione del sistema informativo regionale ARTEA. Nel caso di inserimento on-line delle domande di autorizzazione, l'apposizione del bollo in valore corrente è comunque a carico del richiedente, e verrà applicato sulla stampa del modulo ottenuto dal sistema informatico.

7. - Alle domande e alle dichiarazioni, firmate o meno davanti all'addetto al ricevimento, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d'identità di tutti i firmatari.

8. - Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale il richiedente è legittimato alla presentazione della stessa.

9. - Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui al successivo articolo 4, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

Art. 3

Documentazione necessaria per l'istruttoria e limiti di applicazione di specifiche procedure

1. - In ogni caso alle istanze devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori valido a termini di legge;
 - b) Carta catastale leggibile con corretta indicazione delle zone di intervento, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente, da apporre comunque senza arrecare danno alla vegetazione stessa;
 - c) Carta a curve di livello scala 1:5.000 leggibile, con corretta indicazione delle zone di intervento, riscontrabili sul terreno come sopra.

2. - Per ogni movimento di terreno non configurabile come “opera connessa al taglio” (Titolo II – Capo II – Sezione VI del Regolamento forestale) e non identificabile come “liberamente esercitabile” né come “soggetto a dichiarazione” ai sensi delle vigenti norme di Vincolo Idrogeologico, oltre quanto previsto al comma 1 del presente articolo, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione progettuale, redatta da tecnici abilitati all’esercizio professionale:
 - d) Relazione tecnica illustrativa dell’opera da eseguire;
 - e) Relazione geologica pertinente all’area d’intervento, alle opere da eseguire e congruente con gli altri elaborati progettuali;
 - f) Piante, profili, prospetti e sezioni dello stato attuale e dello stato modificato, con indicazione di scavi e riporti di terreno nonché calcolo delle relative volumetrie;
 - g) Fotografie aggiornate illustranti compiutamente lo stato dei luoghi;
 - h) Schema di circolazione delle acque per le aree di intervento e per le aree circostanti interconnesse, con indicazione dei sistemi previsti e delle eventuali opere necessarie per captare, raccogliere, convogliare e regimare le acque meteoriche, superficiali e profonde in modo da garantire localmente la corretta regolazione della rete idraulica complessiva;
 - i) Dettagli progettuali sui sistemi e sulle tecniche da adottare, comprese eventuali opere di contenimento, per il sostegno statico dei terreni, delle scarpate e dei fronti di scavo, in modo da garantire localmente la stabilità dei suoli e dei versanti;
 - j) Individuazione di dettaglio, a firma del tecnico progettista, delle attuali caratteristiche dei luoghi oggetto di intervento, in relazione alle tipologie illustrate dalle Legge forestale e dal Regolamento forestale della Toscana; per ciascuna tipologia sarà indicata la superficie di riferimento, le particelle catastali interessate e la futura destinazione post-intervento. Le tipologie da individuare sono le seguenti, accanto alle quali sono sommariamente individuati i relativi riferimenti giuridici:
 - I) Terreno soggetto a coltura agraria attiva, con periodiche lavorazioni del terreno o altre forme di intervento colturale di carattere agrario (artt. 82, 88 e 89 Reg. for.);
 - II) Terreno saldo (art. 82 Reg. for.);
 - III) Terreno boscato (art. 3 comma 1,2,3 e 5 Legge for.; art.2 c. 2 e art. 3 Reg. for.);
 - IV) Terreno con vegetazione assimilata a bosco (art. 3 c. 4 Legge for. e art. 2 c.1 Reg. for.).
 - k) Certificato di destinazione urbanistica dell’area d’intervento;
 - l) Illustrazione, a firma del tecnico progettista, delle eventuali procedure di competenza dell’Amministrazione Comunale competente, da adottare a cura della stessa Amministrazione Comunale ai sensi delle norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali per i lavori richiesti; il tutto, ai fini del necessario coordinamento istruttorio disciplinato dalla normativa di Vincolo Idrogeologico, dovrà essere illustrato secondo le seguenti casistiche (indicare una o più procedure, se necessario):

- I) Intervento liberamente esercitabile ai sensi delle norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali;
 - II) Intervento soggetto ad Autorizzazione paesaggistico-ambientale;
 - III) Intervento soggetto ad Autorizzazione o Concessione Edilizia;
 - IV) Intervento soggetto a Dichiarazione Inizio Attività.
- m) Progetto di rimboschimento compensativo (**limitatamente ai casi di trasformazione di bosco superiori ai 2000 metri quadri**) redatto nelle forme previste dall'art. 81 del Regolamento forestale o, in alternativa, apposita dichiarazione attestante la mancata disponibilità, da parte del richiedente, di terreni da sottoporre a rimboschimento e conseguente impegno, sempre del richiedente, ad effettuare il relativo versamento sostitutivo, il tutto come previsto dall'art. 81 c. 6 del Regolamento forestale.

3. - In base ai presupposti tecnico-giuridici di cui all'art. 49 della Legge forestale della Toscana e all'art. 46 del relativo Regolamento, e sulla scorta delle esperienze maturate nella particolare realtà forestale dell'ambito territoriale di competenza, le procedure previste per le piste temporanee di esbosco saranno attivate solo qualora la pendenza del versante interessato dalle opere risulti tassativamente non superiore al 50%; si è infatti verificato che oltre tale limite vengono meno le caratteristiche di temporaneità dell'opera e non è tecnicamente possibile effettuare correttamente le operazioni di recupero e ripristino previste dalle norme vigenti. Oltre il limite di pendenza sopra indicato ogni opera di viabilità assume intrinsecamente caratteristiche di permanenza e di conseguenza dovrà essere impostata in base all'art. 45 del Regolamento forestale della Toscana.

Art. 4
Procedimenti amministrativi

1. - Il responsabile dei procedimenti di cui all'art.1 comma 2 è il responsabile dell'U.O.C Agricoltura e Foreste.
2. - Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 8, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio di cui all'art. 2 comma 3 e 4.
3. - Per i procedimenti d'ufficio l'avvio del procedimento avviene con l'adozione od il ricevimento degli atti che motivano il procedimento stesso. In carenza di tali atti l'avvio avviene con l'accertamento delle condizioni che motivano l'atto finale del procedimento.
4. - Per le domande d'autorizzazione, o di approvazione di piani, e per i procedimenti d'ufficio, l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'avvio stesso. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni e non è dovuta a seguito della presentazione di dichiarazioni di taglio o di inizio lavori..
5. - Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta, ma fino alla completa presentazione di tutta la documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Per documentazione integrativa si intende ulteriore documentazione tecnico-progettuale suppletiva rispetto a quella ordinariamente prevista e disciplinata all'art. 3 del presente Regolamento.
6. - I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con Determinazione Dirigenziale da adottarsi entro i seguenti termini:
 - 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
 - 45 giorni dal ricevimento per le domande di autorizzazione di cui ai capi II e III del Titolo II (Tutela Area Forestale) del Regolamento forestale della Toscana;
 - 60 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
- 7 - Nei casi in cui il Regolamento forestale della Toscana prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con apposito atto (Determinazione Dirigenziale), non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere anche comunicate, con apposito atto (Determinazione Dirigenziale), prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
- 8 - Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposita comunicazione del responsabile del procedimento con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere dettate, con apposito atto (Determinazione Dirigenziale), prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

9. - I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

10. - Le Conferenze di Servizi, disciplinate dalla L.241/90 e s.m.i., con le quali viene richiesto all'Amministrazione Provinciale di esprimersi su progetti esecutivi in base al Vincolo Idrogeologico, sono soggette alla medesima disciplina e pertanto:

- a) la documentazione prevista dovrà essere presentata completa di tutti gli elaborati progettuali ed allegati, nelle forme e con le modalità previste dalle vigenti normative e procedure relative al Vincolo Idrogeologico, per quanto non in contrasto con la normativa di livello superiore che disciplina le Conferenze di Servizi;
- b) la stessa documentazione dovrà pervenire entro i 10 giorni antecedenti la data prevista per la Conferenza dei Servizi, per lo svolgimento della particolare procedura istruttoria fissata dalle norme di settore.

Art. 5***Validità, sospensione dei lavori, revoca dell'autorizzazione, danno e ripristino***

1. - Gli atti di autorizzazione sono di norma ritirati dagli interessati presso l'ufficio competente a ricevere la domanda di cui all'art. 2 comma 3, previo apposizione di bollo in valore corrente a cura del richiedente. Ove l'atto debba essere spedito a mezzo posta dovrà essere inoltrata all'ufficio competente apposita richiesta scritta allegando alla stessa una marca da bollo in valore corrente, che sarà impiegata per convalidare l'atto conclusivo del procedimento da trasmettere per posta. Tale richiesta si intende tacitamente formulata con la diretta apposizione di n° 2 marche da bollo in valore corrente sulla domanda presentata.
2. - La validità delle autorizzazioni e delle dichiarazioni è quella prevista agli articoli 8 e 72 del Regolamento forestale della Toscana.
3. - I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, qualora ciò venga disposto negli atti autorizzativi
4. - E' di competenza del Dirigente del Servizio l'adozione dei provvedimenti di prescrizione, sospensione dei lavori e revoca dell'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 7 comma 5, all'articolo 72 comma 6 ed in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento forestale della Toscana.
5. - Il Dirigente del Servizio adotta i provvedimenti di cui all'art. 85 comma 1, 2 e 3 della Legge forestale ed attua le azioni di cui all'art. 85 comma 4 della Legge forestale in caso di mancata esecuzione di tali provvedimenti.
6. - La determinazione del danno forestale di cui all'art. 84 comma 4 della Legge forestale viene effettuata in base a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 123 del 17/02/2003 e dal Decreto n. 3980 del 07/07/2003.

Art. 6***Depositi cauzionali, rimboschimenti compensativi e versamento importi***

1. - Qualora sia previsto dalla Legge forestale o dal Regolamento forestale della Toscana, i provvedimenti di autorizzazione o prescrizione adottati dispongono la costituzione dei depositi cauzionali, determinando l'importo e la durata degli stessi. Agli atti di accertamento e impegno per la costituzione dei depositi cauzionali, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale della Toscana, provvede l'U.O.C. Agricoltura e Foreste della Provincia a seguito della trasmissione dei relativi provvedimenti da parte di chi li ha emessi. L'U.O.C. Agricoltura e Foreste della Provincia provvede altresì agli atti per lo svincolo e la liquidazione dei depositi cauzionali, su richiesta degli interessati e previo compiuto accertamento della corretta e regolare esecuzione dei lavori ai quali fa riferimento lo stesso deposito cauzionale.

2. - Ove ricorrano le condizioni di all'art. 44 della Legge forestale ed all'art. 81 del Regolamento forestale della Toscana, in sede di Determinazione Dirigenziale, si dispone in merito agli interventi di rimboschimento compensativo. Nei casi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale della Toscana, l'autorizzazione è condizionata al versamento dell'importo previsto dalla stessa norma. Nel caso di trasformazione dei boschi di competenza dei Comuni, a seguito della trasmissione dei relativi atti autorizzativi da parte dei Comuni stessi, l'U.O.C. Agricoltura e Foreste trasmetterà al Comune la comunicazione di avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 81, comma 6 del Regolamento forestale.

Art. 7
Varianti

1. - L'attuazione di varianti ai progetti o lavori autorizzati è condizionata alla preventiva acquisizione di specifica autorizzazione.
2. - Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
3. - Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 2, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto.
4. - Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
5. - Nel caso di lavori legittimati a seguito della presentazione della prescritta dichiarazione di inizio lavori, o di taglio, l'attuazione di varianti comporta la presentazione di nuova dichiarazione, fatta salva l'acquisizione di specifica autorizzazione nei casi in cui la variante comporti l'esecuzione di lavori soggetti a preventiva autorizzazione.

Art. 8***Determinazione della superficie territoriale ammessa annualmente al taglio***

1. - Ai sensi dell'art. 46 comma 1 della Legge forestale della Toscana e dell'art. 43 comma 1 del relativo Regolamento, la superficie massima che può essere sottoposta a tagli boschivi suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Determinazione Dirigenziale dal Dirigente del Servizio Agricoltura e Foreste in riferimento all'anno silvano successivo.

2. - La determina di cui al comma 1 individua la superficie massima ammissibile distinguendola per territorio e anno silvano di riferimento; al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni territorio ed anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA FORESTALE

(Legge regionale 21.03.2000, n. 39 e D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R)

ALLEGATO A

Modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

- Mod. AUTOR-P - Autorizzazione al taglio ed opere connesse**
- Mod. AUTOR-G - Autorizzazione Generica**
- Mod. DICH-P - Dichiarazione di taglio e opere connesse**
- Mod. DICH-G - Dichiarazione Generica**

La modulistica può essere scaricata dal Sito Web
<http://www.provincia.lucca.it/attivitaproductive/index.asp> nella sezione “Foreste”